



GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892

ROMA — MARTEDI 27 DICEMBRE

NUM. 302

Abbonamenti.

	Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale.	L. 9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia.	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi **ESCLUSIVAMENTE** all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Balcani) — ROMA.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — per il REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE — Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Inserzioni.

Il prezzo degli annunci giudiziari, da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, è di L. 0.25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0.30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della Gazzetta destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termini della legge civile e commerciale devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, della legge sulla tassa di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie seconda).

Le inserzioni devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito non sarà dato corso alla pubblicazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ordine del Ss. Maurizio e Lazzaro: Nomine e promozioni — Ordine della Corona d'Italia: Nomine e promozioni — Leggi e decreti: Leggi nn. 722 e 723 che approvano gli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle Finanze e dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1892-93 — Legge n. 724 che proroga a tutto febbraio 1893 gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-1893 non approvati dal Parlamento entro il 31 corrente — Legge n. 725 che proroga i termini assegnati dalla legge 14 luglio 1877 per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue — Legge n. 726 che autorizza spese militari straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1892-93 — Regio decreto n. 727 che autorizza il comune di Porto Longone a riscuotere, sino al 31 dicembre 1895, un dazio di consumo su alcuni commestibili in conformità all'annessa tariffa — R. decreto num 728 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sui conciliatori — Regio decreto che istituisce un Ufficio del registro nel comune di Marino (Roma) — Decreto ministeriale che estende al comune di Pattada (Sassari), le disposizioni legislative intese ad impedire la diffusione della fillossera — Ministero dei Lavori Pubblici: Avviso — Ministero del Tesoro: Esami di idoneità al posto di ufficiale d'ordine di 3ª classe — Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio: Elenco degli attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella 1ª quindicina del mese di dicembre 1892 — Direzione Generale del Debito pubblico: Rettifiche d'intestazioni — Concorsi — Bollettino meteorico.

PARTE NON UFFICIALE

Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa — Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. si compiace nominare nell'ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Con decreto dell' 11 dicembre 1892:

A cavaliere:

Cornazzani cav. Domenico, capitano di fanteria, collocato a riposo.
Paderni cav. Cesare, maestro capo di equitazione presso la scuola di cavalleria.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti dell'8 e 11 dicembre 1892:

A commendatore:

Redi comm. Leopoldo, conservatore delle Ipoteche, collocato a riposo.

Ad ufficiale:

Sibilla cav. Alberto, id. id., id.

A cavaliere:

Leoni cav. Claudio, segretario amministrativo nelle Intendenze delle finanze, collocato a riposo.

Sollieri cav. Vincenzo, conservatore delle Ipoteche, id. per anzianità di servizio.

Manara cav. Giovanni, id. id. id.

Bianco cav. Gaetano, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Bianchi cav. Celestino, direttore compartimentale di 2ª classe nella Amministrazione del lotto, id.

Fodale Salvatore, segretario amministrativo di 1ª classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Milana Tolentino cav. Luigi, id. id.

Gamberai cav. Benvenuto, id. id.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreto dell' 8 dicembre 1892:

A commendatore:

Cicognani comm. Dante, sostituto procurator generale di Corte d'appello, collocato a riposo, a sua domanda.

A cavaliere:

Negri cav. Albino, consigliere di Corte d'appello, id.

Castelli cav. Dionigi, giudice di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. si compiace nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Con decreto dell' 8 dicembre 1892:

A grand' ufficiale:

Caruso comm. Raffaele, ex deputato al Parlamento.

Sulla proposta del Ministro della Guerra.

Con decreti dell' 11 dicembre 1892:

A commendatore:

Galli cav. Italo, colonnello nei bersaglieri, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreti dell' 8 ed 11 dicembre 1892:

A commendatore:

Colonnetti cav. Luigi, conservatore delle Ipoteche di Asti, collocato a riposo.

Isolabella cav. Costantino, intendente di finanza di 2ª classe, collocato a riposo.

Ferrari cav. Pietro, id. id., id.

A cavaliere:

Monticolo Carlo, ufficiale di 1^a classe nelle dogane, collocato a riposo.

Scaramucci Andrea, conservatore delle ipoteche a Foligno, id.

Nota Giuseppe, id. a Sondrio, id.

Fantoli Carlo, segretario amministrativo di 2^a classe nelle Intendenze di finanza, id.

Buzzetti Domenico, id. id., id.

Pico Pietro, id. id., id.

Rotta Tommaso, commissario ai riscontri di 1^a classe nelle Manifatture dei tabacchi, collocato a riposo a sua domanda, per età avanzata ed anzianità di servizio, con decreto 9 giugno 1892.

Brugnoli Gaetano, commissario di 1^a classe nelle dogane, collocato a riposo.

Sala Virgilio, id. id., id.

Armici Enrico, ricevitore di 1^a classe id., id.

Savazzini Leandro, id. id., id.

Olivieri Luigi, ufficiale di 1^a classe id., id.

Mammana Giosuè, vice segretario amministrativo di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti dell'8 dicembre 1892:

A commendatore:

Sora cav. Giuseppe, presidente di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Ad ufficiale:

Mereu cav. Salvatore, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo a sua domanda.

A cavaliere:

Paoletti Augusto, presidente di tribunale civile e penale, collocato a riposo a sua domanda.

Buggino Carlo, giudice di tribunale. id. id.

Sulla proposta del Ministro del Tesoro:

Con decreto dell'8 dicembre 1892:

A cavaliere:

Benzi Enrico, segretario di ragioneria di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, collocato a riposo in seguito a sua domanda per motivi di salute.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Con decreti del 15 dicembre 1892:

A commendatore:

De Vito cav. Francesco Saverio, direttore capo divisione nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, collocato a riposo.

D'Amelio cav. Tommaso, capo divisione di 2^a classe, id. id.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 722 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiun-

que spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario 1892-93.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893
Numero	Denominazione	
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
<i>Oneri del demanio.</i>		
1.	Oneri a debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	230,000 >
<i>Annualità fisse.</i>		
2.	Annualità o prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,070,000 >
Spese generali di amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
3.	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,198,329 60
4.	Personale straordinario	60,000 >
5.	Spese d'ufficio	76,000 >
6.	Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze	43,065 >
		2,377,394 60
<i>Intendenze di finanza.</i>		
7.	Personale di ruolo: amministrativo, d'ordine e di basso servizio (Spese fisse)	3,947,240 77
8.	Personale straordinario	300,000 >
9.	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	325,000 >
10.	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	108,000 >
		4,680,240 77
<i>Amministrazione per la formazione del catasto.</i>		
11.	Personale di ruolo dell'amministrazione centrale (assegna ai membri della Giunta superiore del catasto e stipendi agli impiegati dell'ufficio centrale del catasto) (Spese fisse)	114,900 >
12.	Personale di ruolo dell'amministrazione esterna (stipendi agli impiegati delle direzioni compartimentali ed al personale catastale) (Idem)	1,093,503 >
13.	Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1885 n. 5222 e 3682) (Spesa obbligatoria)	5,355,675 >
14.	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici.	1,000 >
15.	Fitto di locali ad uso degli uffici per le direzioni catastali (Spese fisse)	50,000 >
16.	Spese per gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto	10,000 >
		6,625,078 >

<i>Uffici tecnici di finanza.</i>	
17. Personale di ruolo (Spese fisse)	958,992 19
18. Assegni e compensi ai disegnatori fuori ruolo, agli scrivani, agli inservienti ed al personale avventizio	350,000 >
19. Indennità di viaggio e soggiorno e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario	460,000 >
20. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (Spese fisse)	31,000 >
21. Spese di ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti.	40,000 >
	<hr/>
	1,839,992 19

<i>Servizi diversi.</i>	
22. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	74,200 >
23. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	80,000 >
24. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria	27,000 >
25. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie.	135,000 >
26. Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	142,000 >
27. Spese postali (idem)	8,000 >
28. Spese di stampa	1,105,000 >
29. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	45,000 >
30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
31. Spese casuali	79,500 >
	<hr/>
	1,695,700 >

<i>Spese per servizi speciali.</i>	
<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	
32. Personale di ruolo (Spese fisse)	1,128,273 42
33. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (idem).	81,412 95
34. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (idem)	61,000 >
35. Mercedi, assegni o compensi al personale avventizio delle speciali gestioni patrimoniali	25,000 >
36. Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, dei controllori e dei contabili demaniali retribuiti ad aggio (Spese fisse)	20,000 >
37. Spese di ufficio ed indennità (idem)	250,000 >
38. Assegno al delegato governativo presso lo stralcio della Società per la vendita di beni demaniali (idem)	8,000 >
39. Spese di ufficio variabili e materiale	14,000 >
40. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse forti per gli uffici di riscossione e per quelli del bollo e spese relative	40,000 >
41. Spese per l'assesamento catastale, per prese di possesso di beni espropriati a debitori d'imposte, per la regolarizzazione dei registri di consistenza, spese per gli incanti rimasti deserti ed altre spese	10,000 >
42. Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale	18,000 >
43. Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in provincia, gratificazioni a guardie di finanza ed agenti della forza pubblica	15,000 >

44. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	90,000 >
45. Fitto di locali (Spese fisse)	303,130 >
46. Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine).	5,120,000 >
47. Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	520,000 >
48. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,780,000 >
49. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da da versarsi nelle casse dell'università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (idem)	550,000 >
50. Contribuzione sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	4,072,000 >
51. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali	761,184 80
52. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria per le speciali gestioni patrimoniali	200,000 >
53. Spese per l'amministrazione economica di beni demaniali e per i pagamenti dei debiti e delle spese dipendenti da successioni avocate al Demanio	8,000 >
	<hr/>
	16,078,001 17

<i>Asse ecclesiastico.</i>	
54. Spese di amministrazione	84,000 >
55. Spesa occorrente per tasse di arginateira, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale	10,000 >
56. Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi e per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	169,112 >
57. Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria e d'ordine)	650,000 >
58. Spese di liti (Spesa obbligatoria)	120,000 >
59. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	200,000 >
	<hr/>
	1,233,112 >

<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
60. Personale di ruolo degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse)	215,012 50
61. Indennità agli ispettori per giri di ufficio	80,000 >
62. Personale di ruolo delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	3,101,381 14
63. Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese di ufficio. (idem)	135,000 >
64. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze e per altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	130,000 >
65. Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	450,000 >

66. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse.	37,000	>
67. Anticipazioni per far fronte alle spese per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1893-97: art. 48 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	2,000	>
68. Ottavo del due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avocato allo Stato per provvedere alle spese per le commissioni provinciali (Spesa d'ordine).	200,000	>
69. Corresponsione ai comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (Idem)	4,333,000	>
70. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto	85,000	>
71. Rimunerazioni per lavori straordinari per servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale	8,000	>
72. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (Spese fisse)	204,134	26
73. Spese d'indole amministrativa riferenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	20,000	>
74. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - articolo 53 del regolamento 24 dicembre 1870 - (Spesa obbligatoria).	15,000	>
75. Prezzi di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 n. 192, serie 2 ^a (Idem)	170,000	>
76. Spese di coazione e di liti (Idem)	47,000	>
77. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine).	6,600,000	>
	<u>15,832,527</u>	<u>90</u>

*Amministrazione delle Gabelle.**Spese comuni ai diversi rami.*

78. Personale di ruolo degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	46,660	>
79. Soldi per la guardia di finanza	14,800,801	97
80. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altro per la guardia di finanza	1,250,000	>
81. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	400,000	>
82. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza	775,000	>
83. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Spesa obbligatoria)	80,000	>
84. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	560,000	>
85. Costruzione, riparazione, manutenzione dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per sorveglianza finanziaria	280,000	>
86. Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti, ed operai dell'amministrazione esterna delle gabelle e sussidi ai loro superstiti	80,000	>

87. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria).	50,000	>
88. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem)	600,000	>
89. Laboratori chimici delle gabelle - Assegni, compensi e indennità al personale	14,000	>
90. Spese di materiale e diverse per laboratori chimici delle gabelle	30,000	>
91. Prenti e spese per la scoperta e repressione del contrabbando	50,000	>
	<u>19,016,461</u>	<u>97</u>

Servizio del lotto.

92. Personale di ruolo (Spese fisse)	804,234	68
93. Spese d'ufficio (Idem)	19,500	>
94. Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gli inservienti	67,460	>
95. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altro (Spesa obbligatoria)	9,000	>
96. Aggio d'esazione (Spese d'ordine)	5,500,000	>
97. Fitto di locali (Spese fisse)	19,560	>
98. Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	36,385,000	>
	<u>42,784,754</u>	<u>68</u>

Tasse di fabbricazione e di vendita.

99. Paghe al personale subalterno (Spese fisse)	350,000	>
100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione (Spesa d'ordine)	38,000	>
101. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle commissioni e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	180,000	>
102. Acquisto, costruzione, applicazione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazione e riparazione di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione e di vendita (Idem)	220,000	>
103. Fitto di locali (Spese fisse)	5,000	>
104. Restituzione di tasse di fabbricazione e di vendita indebitamente percepite, restituzione della tassa sullo spirito, sulla birra, sulle acque gassose e sulla cicoria esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spese d'ordine)	2,440,000	>
	<u>3,233,000</u>	<u>></u>

Dogane.

105. Personale di ruolo (Spese fisse)	3,446,203	69
106. Spese d'ufficio ed indennità (Idem).	155,400	>
107. Compenso agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferte ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate	130,000	>
108. Fitto di locali (Spese fisse)	123,000	>
109. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane (Spesa obbligatoria)	190,000	>

110. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi ed altre spese di servizio; spese pel collegio dei periti, indennità o compensi per lavori straordinari (idem)	104,000 >
111. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle dogane istituito col regio decreto 28 luglio 1883 n. 1555 (serie 3 ^a) e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di provincia e da quelli dell'amministrazione centrale	15,000 >
112. Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri	7,000 >
113. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Spesa d'ordine)	1,700,000 >
	<u>5,870,603 69</u>

Dazio di consumo.

114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, esclusi i comuni di Napoli e Roma, e compensi per lavori straordinari (Spesa obbligatoria)	59,300 >
115. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	5,000 >
	<u>64,300 ></u>

Tabacchi.

116. Personale di ruolo degli ispettori tecnici dei tabacchi (Spese fisse)	44,657 50
117. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (idem)	586,379 02
118. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (idem)	1,050,000 >
119. Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai per servizio dei tabacchi	80,000 >
120. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spesa obbligatoria)	7,260,000 >
121. Paghe agli operai ed al personale temporaneo in servizio delle coltivazioni (idem)	300,000 >
122. Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture	<i>per memoria</i>
123. Compra di tabacchi, lavori di bottaio, facchinaggi e spese di trasporto di tabacchi e materiali diversi (Spesa obbligatoria)	21,511,000 >
124. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (Spesa obbligatoria)	1,200,000 >
125. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture. (Spese fisse)	130,000 >
126. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	100,000 >
127. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture	94,000 >
128. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita	

e spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	1,805,000 >
129. Mercedi agli operai per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	10,000 >
130. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili, fitto di terreni e di locali, indennità ed altre spese per le coltivazioni dirette sperimentali dei tabacchi	15,000 >
131. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	<i>per memoria</i>
132. Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari ed altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi	30,000 >
	<u>34,216,036 52.</u>

Sali.

133. Stipendi agli impiegati delle saline (Spese fisse)	106,535 02
134. Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestar servizio in località malsane	13,500 >
135. Paghe agli operai delle saline (Spesa obbligatoria)	550,000 >
136. Indennità di soggiorno e di trasferte per servizio delle saline, spese inerenti al loro esercizio e compensi per lavori straordinari	50,000 >
137. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile per le macchine e per fornelli di Volterra (Spesa obbligatoria)	230,000 >
138. Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa di ordine)	1,250,000 >
139. Compra e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	3,400,000 >
140. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso e compensi ai reggenti provvisori dei magazzini di vendita dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	2,725,000 >
141. Spese di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie - Spesa di mano d'opera per prepararlo, e spese d'acquisto degli utensili relativi (Spesa obbligatoria)	65,000 >
142. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883 n. 1445 (Spesa d'ordine)	125,000 >
143. Spese per otturamento delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 >
	<u>8,530,035 02</u>

Tabacchi e sali (Spese promiscue).

144. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	423,795 >
145. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese d'ufficio (idem)	106,000 >
146. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza, spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinieri e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari	10,000 >

147. Inadempimento di trasferimento e di missione per servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi	16,000 >
148. Fitto di locali (Spese fisse)	225,000 >
149. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi pel trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterco, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua (Spesa obbligatoria)	30,000 >
150. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	5,000 >
	<u>815,795 ></u>

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

151. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,699,842 65
---	--------------

*Dazio di consumo.**Comune di Napoli.*

152. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881 n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, e dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892 n. 298 (Spesa obbligatoria)	11,500,000 >
153. Personale per la riscossione del dazio	1,103,906 48
154. Indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disgiata residenza ed altre	37,500 >
155. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza.	31,000 >
156. Fitto di locali per gli uffici e le caserme	26,000 >
157. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altri	70,000 >
158. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale.	10,000 >
159. Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 >
160. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo	23,771 68
161. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	5,500 >
	<u>12,822,678 16</u>

Comune di Roma.

162. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a)	14,000,000 >
163. Personale per la riscossione del dazio	912,190 >
164. Mercede agli inservienti straordinari addetti al servizio dello stabilimento di mattazione.	12,000 >
165. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disgiata residenza, di servizio notturno ed altre	63,000 >
166. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza	24,000 >
167. Fitto di locali per gli uffici e le caserme	39,000 >
168. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazioni di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre	35,000 >
169. Acquisto, trasporto, riparazione e manutenzione del materiale	12,000 >
170. Restituzione di diritti indebitamente esatti	15,000 >
171. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio	4,000 >
	<u>15,116,190 ></u>

Totale delle partite di giro 29,638,710 81

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri del Demanio.

172. Assegni agli investiti di benefici di regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	85,000 >
---	----------

*Spese generali di amministrazione.**Servizi diversi.*

173. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	15,000 >
174. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (Idem)	58,200 >
175. Assegni di disponibilità (Idem).	3,326 44
	<u>76,526 44</u>

*Spese per servizi speciali.**Amministrazione esterna del Demanio e delle tasse sugli affari.**Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari.*

176. Acquisti eventuali di stabili	30,000 >
177. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 51 della legge 20 aprile 1871 n. 192 (Spesa obbligatoria)	30,000 >
	<u>60,000 ></u>

Asse ecclesiastico.

178. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	15,000 >
179. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	55,000 >
180. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	250,000 >
	<u>320,000 ></u>

Beni delle confraternite romane.

181. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890 numero 6980	100,000 >
182. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esecuzione dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890 n. 6980 (Spesa d'ordine)	220,000 >
183. Somme riscosse per i beni appresi alle confraternite romane da pagarsi dal demanio al tesoro dello Stato, in rimborso delle anticipazioni fatte dal tesoro alla congregazione di carità di Roma (Idem)	180,000 >
	<u>500,000 ></u>

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto.

184. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte nel 1872 e retro (Spesa d'ordine)	15,000 >
185. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	3,000 >
186. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato (Spesa d'ordine)	2,000 >
187. Spese diverse occorrenti per l'appalto delle esattorie pel quinquennio 1893-97 (Idem)	34,000 >
	<u>54,000 ></u>

<i>Amministrazione delle gabelle.</i>	
188. Stipendi ai controllori dei tabacchi	8,190 >
189. Stipendi ai medici delle manifatture dei tabacchi (Spese fisse)	8,150 >
190. Costruzione di una caserma per le guardie di finanza a Forgia in provincia di Siracusa	4,800 >
191. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	237,000 >
	<hr/>
	258,140 >

CATEGORIA SECONDA — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti.

192. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita del bene e dell'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)	117,000 >
193. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi — Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	250,000 >
194. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Spesa d'ordine)	1,200,000 >
195. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	100,000 >
196. Restituzioni delle anticipazioni state fatte dalle provincie che hanno rinunciato all'acceleramento dei lavori catastali (art. 218 del regolamento 2 agosto 1887 n. 4871, serie 3 ^a)	185,000 >
	<hr/>
	1,852,000 >

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri del demanio	230,000 >
Annualità fisse	3,070,000 >
	<hr/>
	3,300,000 >

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,377,391 60
Intendenze di finanza	4,680,240 77
Amministrazione per la formazione del catasto	6,625,078 >
Uffici tecnici di finanza	1,839,992 19
Servizi diversi	1,695,700 >
	<hr/>
	17,218,405 56

Spese per servizi speciali.

<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:</i>	
<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari</i>	
Asse ecclesiastico	16,078,001 17
Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto	1,233,112 >
Amministrazione delle gabelle:	15,832,527 90
Spese comuni ai diversi rami	19,016,461 97
Servizio del lotto	42,784,754 68
Tasse di fabbricazione e di vendita	3,233,000 >
Dogane	5,870,603 69
Dazio di consumo	64,300 >
Tabacchi	34,216,036 52
Sali	8,530,035 02
Tabacchi e Sali (Spese promiscue)	815,795 >
	<hr/>
	147,674,627 95

TOTALE della categoria prima della parte ordinaria.	168,193,033 51
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	29,638,710 81

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

Oneri del demanio	85,000 >
-----------------------------	----------

Spese generali di amministrazione.

Servizi diversi	76,526 44
---------------------------	-----------

Spese per servizi speciali.

Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari:

<i>Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.</i>	60,000 >
--	----------

<i>Asse ecclesiastico</i>	320,000 >
-------------------------------------	-----------

<i>Beni delle confraternite romane</i>	500,000 >
--	-----------

Amministrazione esterna delle imposte dirette e della conservazione del catasto	54,000 >
---	----------

Amministrazione delle gabelle	258,140 >
---	-----------

TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	1,353,666 44
--	--------------

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Estinzione di debiti	1,852,000 >
--------------------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	3,205,666 44
---	--------------

TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordin.)	171,398,699 95
---	----------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	169,546,699 95
--	----------------

Categoria II. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	1,852,000 >
---	-------------

TOTALE spese reali	171,398,699 95
------------------------------	----------------

Categoria IV. — Partite di giro	29,638,710 81
---	---------------

Visto: Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze
GRIMALDI.

Il numero 723 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI,

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'esercizio finanziario 1892-93.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893
Numero	Denominazione	
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
1.	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,007,784 16
2.	Ministero - Spese d'ufficio	98,900 >
3.	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	20,000 >
4.	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	625,734 80
5.	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	32,000 >
6.	Consiglio di Stato - Fitto dei locali	32,000 >
7.	Funzioni pubbliche e feste governative	38,100 >
8.	Medaglie, dip'omi e sussidi per atti di valore civile	5,000 >
9.	Spese pel servizio araldico, contemplate dal Part. 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3 ^a (Spesa d'ordine)	12,000 >
10.	Indennità di traslocamento agli impiegati	180,000 >
11.	Ispezioni e missioni amministrative	232,000 >
12.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie	40,000 >
13.	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine)	800,000 >
14.	Spesa di posta (Spesa d'ordine)	6,100 >
15.	Spese di stampa	106,500 >
16.	Provvista di carta o di oggetti vari di cancelleria	23,500 >
17.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
18.	Spese casuali	124,000 >
		3,383,618 96
Spese per gli archivi di Stato.		
19.	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	620,429 46
20.	Archivi di Stato - Spese d'ufficio	54,000 >
21.	Archivi di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	21,635 63
22.	Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio	35,000 >
		731,065 09
Spese per l'amministrazione provinciale.		
23.	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	7,257,774 86
24.	Indennità di residenza ai prefetti (Idem)	278,000 >
25.	Amministrazione provinciale - Spese d'ufficio (Idem)	557,595 >
26.	Indennità agli incaricati del servizio di leva, (Idem)	82,970 >
27.	Amministrazione provinciale - Gratificazioni e spese di estatura	17,000 >
28.	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Personale	51,800 >
29.	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	212,400 >

30. Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Fitto di locali, spese di cancelleria e varie	735 >
	8,468,274 86

Spese per le opere pie.

31. Servizi di pubblica beneficenza - Stabilimento termale per gl' indigenti in Acqui	43,200 >
32. Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi	160,000 >
33. Servizi di pubblica beneficenza - Spese di spedalità e simili	60,000 >
34. Servizi di pubblica beneficenza - Assegni fissi a stabilimenti diversi	58,520 >
35. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889 n. 6144, serie 3 ^a , art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889 n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	400,000 >
	721,720 >

Spese per la sanità interna e marittima.

Sanità interna.

36. Personale nei dispensari celtici	140,000 >
37. Dispensari celtici e soppressi uffici sanitari - Fitto locali (Spese fisse)	30,000 >
38. Medici provinciali - Stipendi ed indennità - Personale (Idem)	170,000 >
39. Spese di cura e mantenimento di sifilitici	200,000 >
40. Dispensari celtici gratuiti, spese pel funzionamento, arredi, mobili e istrumenti chirurgici	135,000 >
41. Compenso ai medici per servizio prestato temporaneamente nei dispensari celtici, ed indennità ai funzionari amministrativi	5,000 >
42. Sifilicomi - Fitto di locali (Spese fisse)	7,709 >
43. Indennità ai visitatori, veterinari, ingegneri e componenti la Commissione della farmacopea e del Consiglio superiore di sanità	80,000 >
44. Istituto vaccinogeno - Personale (Spese fisse)	12,200 >
(a)	
46. Istituto vaccinogeno - Spese varie pel funzionamento dell'Istituto	18,000 >
47. Laboratori scientifici della direzione di sanità pubblica ed annessa scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica - Personale (Spese fisse)	29,200 >
48. Spese pel funzionamento dei laboratori, indennità agli incaricati dello insegnamento, e spese varie	26,000 >
49. Medaglie ai benemeriti della salute pubblica	2,000 >
50. Sussidi per provvedimenti profilattici ai comuni e per l'istituzione di condotte veterinarie	70,000 >
51. Compensi e gratificazioni per lavori riguardanti la pubblica salute, acquisto di opere e spese varie	40,000 >
52. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio destinato a sede del Consiglio superiore di sanità, dei laboratori scientifici e della scuola di perfezionamento nella igiene pubblica	10,000 >
53. Spesa per i posti di osservazione per la visita del bestiame ai confini	20,000 >
Sanità marittima.	
54. Lazzaretti marittimi - Personale (Spese fisse)	15,000 >
55. Lavori di riduzione e di miglioramento e provviste per le stazioni sanitarie	69,000 >
56. Lazzaretti marittimi - Retribuzione al perso-	

(a) Il capitolo 45 venne soppresso.

nale avventizio amministrativo e di basso servizio	6,000	>
57. Lazzaretti marittimi - Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie	20,000	>
	<u>1,105,109</u>	>

Spese per la sicurezza pubblica.

58. Servizio segreto	1,000,000	>
59. Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse)	4,253,781	52
60. Sicurezza pubblica - Spese d'ufficio (Idem)	191,000	>
61. Guardie di città - Personale (Idem)	5,730,000	>
62. Contributo al Ministero della guerra per la spesa occorrente al personale della legione dei carabinieri di Palermo incaricati del servizio che disimpegnava il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo	455,000	>
63. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti	250,000	>
64. Gratificazioni e premi ad ufficiali, guardie di città ed agenti di sicurezza pubblica	85,000	>
65. Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane	18,000	>
66. Sussidi ad ufficiali, guardie di città ed uscieri di sicurezza pubblica	24,000	>
67. Premi d'ingaggio e debiti di massa delle guardie di città	1,000	>
68. Armamento, travestimento o risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	15,000	>
69. Servizio sanitario, istruzione, ed altre spese per agenti di sicurezza pubblica	37,000	>
70. Fitto di locali per le guardie di città destinate in custodia di domiciliati coatti presso gli uffici di confine (Spese fisse)	8,000	>
71. Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città	34,000	>
72. Sicurezza pubblica - Fitto di locali (Spese fisse)	83,000	>
73. Sicurezza pubblica - Manutenzione dei locali e del mobilio	100,000	>
74. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri	70,000	>
75. Soprasoldo ai reali carabinieri in servizio di scorta ed alle brigate volanti	8,000	>
76. Spese di trasporto, di cancelleria, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	90,000	>
77. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	275,000	>
78. Repressione del malandrino, estrazione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	500,000	>
	<u>13,167,781</u>	52

Spese per l'amministrazione delle carceri.

79. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,030,198	98
80. Carceri - Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione	5,121,584	25
81. Carceri - Indennità di alloggio	35,000	>
82. Carceri - Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari	180,000	>
83. Carceri - Premi d'ingaggio agli agenti carcerari	85,000	>

84. Carceri - Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	9,200	>
85. Carceri - Spese di viaggio agli agenti carcerari	35,000	>
86. Carceri - Compensi, remunerazioni, sussidi e gratificazioni straordinarie al personale carcerario	100,000	>
87. Carceri - Spese per esami e studi preparatorii	10,000	>
88. Carceri - Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie	9,266,000	>
89. Carceri - Provviste e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri	1,100,000	>
90. Carceri - Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi	59,000	>
91. Carceri - Mantenimento nei riformatori dei giovani ricoverati per oziosità e vagabondaggio	1,346,980	>
92. Carceri - Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio	726,000	>
93. Carceri - Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,243,000	>
94. Carceri - Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie	8,000	>
95. Carceri - Servizio delle manifatture - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	200,000	>
96. Carceri - Servizio delle manifatture - Provvista di materie prime ed accessorie	2,300,000	>
97. Carceri - Servizio delle manifatture - Mercati al detenuti lavoratori	600,000	>
98. Carceri - Servizio delle manifatture - Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari ed agli inservienti	120,000	>
99. Carceri - Servizio delle manifatture - Carta, stampati, minuti, oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti	190,000	>
100. Carceri - Servizio delle manifatture - Indennità per gite fuori di residenza	9,000	>
101. Carceri - Fitto di locali (Spese fisse)	110,000	>
102. Carceri - Manutenzione dei fabbricati	500,000	>
103. Carceri - Manutenzione dei fabbricati - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	29,000	>
104. Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891 n. 260)	4,000	>
105. Sussidi alle società di patronato	13,300	>
	<u>24,780,263</u>	23

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

106. Fitto di beni demaniali destinati ad uso ed in servizio di amministrazioni governative	1,278,053	06
---	-----------	----

TITOLO II.**Spesa straordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali.**

107. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	8,000	>
108. Assegni di disponibilità (Idem)	20,000	>
109. Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	180,000	>

110. Resti passivi delle amministrazioni dei cessati governi	5,046 53
111. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , art. 1 e 7) (Spesa ripartita)	525,000 >
112. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883 n. 1496, serie 3 ^a , art. 1 e 7) (Spesa ripartita)	175,000 >
113. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883 n. 1496, serie 3 ^a , art. 2 e 8) (Spesa ripartita)	100,000 >
	<u>1,013,046 53</u>

Spese per le Opere pie.

114. Assegni a stabilimenti di beneficenza	17,703 >
--	----------

Spese per la sanità interna e marittima.**Sanità interna.**

115. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sul mutui ai comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887 n. 4791)	50,000 >
--	----------

Spese per la sicurezza pubblica.

116. Sicurezza pubblica - Soprasoldo e spese di trasporto alle truppe comandate in servizio	200,000 >
117. Sicurezza pubblica - Soprasoldo alle guardie di città	30,000 >
	<u>230,000 ></u>

Spese per l'amministrazione delle carceri.

118. Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (Art. 9 e 11 della legge 14 luglio 1889, n. 6165).	320,000 >
119. Stabilimenti carcerari diversi - Costruzione di nuove vetture e vagoni cellulari pel servizio di trasporto dei detenuti	10,000 >
120. Carceri - Stipendi agli impiegati dell'amministrazione carceraria collocati fuori ruolo	14,000 >
	<u>344,000 ></u>

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	3,383 618 96
Archivi di Stato	731,065 09
Amministrazione provinciale	8,458,274 86
Opere pie	721,720 >
Sanità interna e marittima	1,105,109 >
Sicurezza pubblica	13,167,781 52
Amministrazione delle carceri	24,780,263 23
Totale della categoria prima della parte ordinaria	<u>52,347,832 68</u>
Categoria IV. — Partite di giro	1,278,053 06

TITOLO II.**Spesa straordinaria.****CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,013,046 53
Opere pie	17,706 >
Sanità interna e marittima	50,000 >
Sicurezza pubblica	230,000 >
Amministrazione delle carceri	344,000 >
Totale della categoria prima della parte straordinaria	<u>1,654,752 53</u>
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	<u>54,002,585 19</u>

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	54,002,585 19
Categoria IV. — Partite di giro	<u>1,278,053 06</u>

Visto: *Il Ministro del Tesoro, interim delle Finanze*
GRIMALDI.

Il Numero 734 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di esercitare provvisoriamente, fino a tutto febbraio 1893, quegli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1892-93 non approvati dal Parlamento entro il 31 dicembre 1892; e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazione e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori, in conformità dei detti stati di previsione presentati alla Camera dei deputati nel dì 28 novembre 1892, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge per la loro approvazione.

Art. 2.

Pei prelevamenti dai fondi di riserva il Ministero potrà anche eccedere la quota proporzionale al tempo stabilito dall'articolo precedente per l'esercizio provvisorio del bilancio, giustificandone l'assoluta necessità con apposito decreto da annettersi ai mandati o agli ordini di pagamento.

Art. 3.

Nulla sarà innovato, fino all'approvazione degli stati di previsione predetti, negli ordinamenti organici dei servizi pubblici e dei relativi personali, riferentisi agli indicati stati di previsione, nonchè nei modi di pagamento delle pensioni, e negli stipendi ed assegnamenti approvati pei diversi Ministeri e Amministrazioni dipendenti con la legge del bilancio di previsione 1891-92 e con quella di assetamento del bilancio medesimo, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

Il Numero 725 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887 n. 4727 (serie 3^a), per la commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue, già prorogati con le leggi 2 luglio 1890 n. 6919 (serie 3^a) e 24 dicembre 1891 n. 698, sono prorogati a tutto il giorno 31 dicembre 1893.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1892.

UMBERTO.

BONACCI.

Visto, il Guardasigilli: BONACCI.

Il Numero 726 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1892-93 la spesa di L. 5,650,000, da iscriversi ai corrispondenti capitoli, come appresso:

Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori.	L. 2,800,000
Carta topografica generale d'Italia	> 100,000
Approvvigionamenti di mobilitazione.	> 1,200,000
Armamento delle fortificazioni e materiale d'artiglieria da fortezza.	> 700,000
Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna	> 850,000
	<hr/>
	L. 5,650,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

PELLOUX.

GRIMALDI.

Visto, il Guardasigilli: BONACCI.

Il Numero 727 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro ed interinalmente per le Finanze;

Veduto il R. decreto del 12 agosto 1890, col quale si autorizzò il comune di Porto Longone (provincia di Livorno) a riscuotere, sino al 31 dicembre 1892, sulle farine, sul pane e sul riso un dazio il quale, senza eccedere il limite massimo del 15 0/0 del loro valore, eccede però quello normale del 10 0/0;

Veduta la deliberazione del 29 luglio 1892, con la quale il Consiglio comunale di Porto Longone adottò la tariffa daziaria per il triennio 1893-95, confermando per i commestibili suddetti i dazi autorizzati col mentovato R. decreto;

Veduta l'istanza del 14 ottobre 1892, colla quale il municipio di Porto Longone dimostra la necessità, per le condizioni finanziarie in cui si trova, di essere autorizzato a riscuotere sino al 31 dicembre 1895 [i dazi confermati, con la deliberazione del 29 scorso luglio, per gli accennati commestibili];

Veduto il parere dato dalla Camera di commercio ed arti di Livorno in seduta del 27 successivo agosto e quello emesso dalla Giunta provinciale amministrativa in adunanza del 4 ottobre;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data al comune di Porto Longone la facoltà di continuare a riscuotere, sino al 31 dicembre 1895, il dazio sulle farine, sul pane comune, sul pane biscottato (vulgo galletta) e sul riso, in conformità alla tariffa annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, il Guardasigilli: BONACCI.

TARIFFA

Farine di 1 ^a classe, senza crusca (1).	L. 4,80
Farina di 2 ^a classe, con crusca (2)	> 3,60
Pane comune (3).	> 5,60
Pane biscottato, vulgo « galletta » (4)	> 6,75
Riso	> 6,00
Riso con buccia	> 3,35

Annotazioni.

(1) Appartengono alle farine di 1^a classe la farina ed il semolino di grano senza crusca, quelle che ne contengono meno del 18 per cento, la farina di granturco bianco senza crusca, ancorchè mischiate con farine di altre classi, la farina di riso e quella d'orzo tedesco,

(2) Appartengono alle farine di 2^a classe la farina ed il semolino di grano che contengono non meno del 18 per cento di crusca o cruschetto, la farina di granturco bianco con crusca, ancorchè mischiate con farine di altre classi, il granturco anche brillato o macinato, il grano e granturco bianco brillati, i tritelli o le semole rimanenti che contengono farina.

(3) Intendi il pane bianco o scuro d'ogni sorta, il pane detto francese.

(4) Intendi il pane biscotto bianco o scuro d'ogni sorta (vulgo gallette).

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro
GRIMALDI.

Il Numero 228 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 21 della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori, col quale il Governo fu autorizzato ad emanare per decreto reale tutti i provvedimenti necessari alla esecuzione ed al coordinamento della legge stessa;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, per la esecuzione della sovracitata legge 16 giugno 1892, n. 261.

Art. 2.

Il suddetto regolamento entrerà in vigore per tutto il Regno col primo di gennaio 1893.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1892.

UMBERTO.

BONACCI

Visto, Il Guardasigilli: BONACCI.

REGOLAMENTO per l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori.

Art. 1.

I Consigli dei comuni divisi in borgate o frazioni o quartieri, a norma degli articoli 135 e 136 della legge comunale e provinciale, dovranno deliberare in quali borgate, frazioni o quartieri si debbano stabilire distinti uffici di conciliazione. La deliberazione sarà trasmessa al primo Presidente della Corte d'appello.

Il primo Presidente, assunte le opportune informazioni, e sentito il parere del Procuratore generale, farà le sue proposte al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

La lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e viceconciliatore,

formata dalla Giunta municipale, sarà pubblicata nell'albo pretorio, e vi saranno indicati in separate colonne i nomi e cognomi degli eleggibili, la loro paternità, l'età ed i titoli della eleggibilità.

Della seguita pubblicazione ed affissione per tutto il tempo stabilito dai numeri 2 e 4 dell'art. 3^o della legge, dovrà farsi constare mediante certificato del sindaco, in calce all'originale della lista.

Art. 3.

I reclami per omissioni o per nuove iscrizioni nelle liste saranno presentati coi relativi documenti alla segreteria del comune, la quale ne rilascerà ricevuta.

Il reclamo sarà notificato, a cura del reclamante, alla parte interessata per mezzo dell'inserviente comunale, e la relazione della notifica sarà annessa al reclamo.

Art. 4.

Divenuta esecutiva la lista, ne saranno fatte due copie autentiche che saranno trasmesse l'una al Procuratore generale e l'altra al primo Presidente delle Corti d'appello, restando l'originale nella segreteria del comune.

Art. 5.

L'annua revisione delle liste sarà fatta dalla Giunta comunale, la quale cancellerà i nomi dei defunti e di coloro che avranno perduto la eleggibilità ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge, ed iscriverà i nomi di coloro che ne abbiano i requisiti.

Alla lista riveduta saranno applicabili le norme degli articoli precedenti.

Art. 6.

Per la nomina dei conciliatori e viceconciliatori, il Procuratore generale, ricevute le liste degli eleggibili, assumerà le opportune informazioni e farà per iscritto le sue proposte al primo Presidente.

Le stesse norme saranno osservate per le dispense, sospensioni e revocazioni dall'ufficio.

Art. 7.

Le dimissioni dall'ufficio di conciliatore o vice conciliatore saranno accettate con decreto del primo Presidente.

Art. 8.

I decreti di nomina, dispensa, sospensione e revoca dall'ufficio di conciliatore o vice conciliatore, e quelli di accettazione delle dimissioni, saranno, a cura del Procuratore generale, trasmessi al pretore per la loro esecuzione.

Art. 9.

Il provvedimento, di cui all'art. 8 della legge, sarà dato dal primo Presidente, sopra richiesta del sindaco del comune interessato o di ufficio, sentito il parere del procuratore generale.

Art. 10.

L'indennità, di cui nel capoverso dell'art. 8 della legge, è stabilita in L. 4 al giorno. Sarà inoltre corrisposto ai conciliatori un compenso di lire 0,25 per ogni chilometro percorso.

Tali indennità saranno liquidate dal pretore.

Art. 11.

Il cancelliere e l'uscieri dell'ufficio del conciliatore mancante od impedito continueranno a prestare servizio nell'ufficio medesimo.

Art. 12.

Per tentare l'esperimento della conciliazione, il conciliatore avrà diritto di chiamare le parti separatamente e congiuntamente in privata udienza. Non riuscendo l'esperimento, il conciliatore potrà rinviare la discussione della causa alla prossima udienza e ripetere anche nella medesima i suoi buoni uffici. Se le parti non si conciliano, procederà senz'altro alla trattazione della causa.

Art. 13.

Il mandato per farsi rappresentare innanzi al conciliatore dovrà contenere la facoltà di transigere e di conciliare a nome della parte, salvo sempre al conciliatore la facoltà di chiamare le parti personalmente davanti a sé per l'esperimento della conciliazione, o di farle sentire sopra fatti specificati dal conciliatore del luogo in cui hanno residenza, in conformità dell'art. 446 del Codice di procedura civile. Qualora le parti non compariscano il conciliatore procederà senz'altro al giudizio.

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 354 e 355 prima parte e primo capoverso del Codice di procedura civile sono applicabili anche alle udienze dei conciliatori. In caso di trasgressione il conciliatore ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato il conciliatore ne farà stendere verbale e lo comunicherà immediatamente al pretore.

Art. 15.

Il conciliatore nelle udienze ed in tutti gli atti del suo ministero sarà assistito dal cancelliere.

In caso di mancanza o d'impedimento del cancelliere, potrà essere assunto ad esercitarne le funzioni un notaio od un candidato notaio od un alunno o scrivano di cancelleria.

Colui che viene chiamato ad esercitare le funzioni di cancelliere, prima di procedere ad alcun atto, dovrà prestare giuramento.

Art. 16.

La delegazione fatta al conciliatore per procedere agli atti di notorietà indicati negli articoli 78 ed 80 del Codice civile potrà essere data dal pretore al conciliatore, sia in via generale, sia per determinati atti.

Art. 17.

La delegazione a convocare e presiedere i Consigli di famiglia e di tutela, ai termini del capoverso dell'art. 14 della legge, potrà essere data dal pretore al conciliatore sia in via generale, sia per ciascuna tutela specificatamente, sia per determinate convocazioni.

La delegazione comprende anche le convocazioni da farsi d'ufficio.

Art. 18.

Qualora il Consiglio non possa essere convocato per mancanza del numero legale dei consulenti, il conciliatore ne avvertirà il pretore, al quale trasmetterà pure la domanda di surrogazione o di dispensa, e darà notizia delle assenze abituali e non giustificate dei consulenti.

Il pretore invigila che tali funzioni siano esercitate dai conciliatori in conformità alla legge, e può sempre avocare a sé, ogni volta che lo creda opportuno, quegli atti nei quali egli creda utile il suo intervento diretto.

Art. 19.

I verbali contenenti le deliberazioni del Consiglio di famiglia o di tutela, saranno inviati dal conciliatore al pretore.

Tali verbali saranno redatti in carta col bollo di lire due.

Art. 20.

Per l'applicazione dell'art. 19 della legge potranno le parti presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio al conciliatore, il quale la trasmetterà al presidente della Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale insieme col certificato dell'agente delle imposte e col certificato del sindaco.

Tali certificati potranno essere richiesti d'ufficio.

Art. 21.

I cancellieri dei conciliatori devono tenere i seguenti registri in carta libera:

1° registro a colonne per annotarvi gli avvisi alle parti per le conciliazioni, la non seguita comparizione di alcuna di esse e la menzione della non riuscita conciliazione (art. 4, 5 e 6 del Codice di procedura civile);

2° registro a colonne per annotarvi le tasse di bollo iscritte a debito nelle cause trattate col beneficio del gratuito patrocinio e le spese anticipate dall'Erario nelle cause stesse;

3° registro a colonne per annotarvi le convocazioni e le deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela delegati dal pretore.

Art. 22.

I cancellieri conservano inoltre in distinti volumi d'inserzione gli atti seguenti scritti sopra fogli separati:

1°) in carta da bollo da centesimi dieci i processi verbali di conciliazione per somme non eccedenti lire cinquanta;

2°) in carta da bollo da centesimi dieci i processi verbali, le ordinanze, le dichiarazioni e gli altri atti che occorrono nelle cause

di valore non eccedente lire cinquanta nei casi preveduti dall'articolo 455 del Codice di procedura civile;

3°) in carta da bollo da centesimi dieci gli originali delle sentenze nelle cause di valore non eccedente lire cinquanta;

4°) in carta da bollo da una lira i processi verbali di conciliazione per somme eccedenti lire cinquanta;

5°) in carta da bollo da una lira i processi verbali d'udienza e tutti gli atti di istruttoria nelle cause di valore eccedente lire cinquanta;

6°) in carta da bollo da una lira gli originali delle sentenze nelle cause di valore eccedente lire cinquanta;

7°) in carta da bollo da una lira le dichiarazioni di ricorrere al pretore in appello;

8°) in carta da bollo di lire due gli atti di notorietà delegati dai pretori a norma dell'art. 14 della legge 16 giugno 1892, n.261.

Art. 23.

I diritti del cancelliere sono quelli fissati nel titolo I della tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, approvata con R. decreto 23 dicembre 1865. Per tutti gli altri atti non compresi nel detto titolo e nelle cause d'un valore superiore alle lire cinquanta, spettano al cancelliere tre quarti di ciò che sarebbe spettato al cancelliere di pretura, secondo la tariffa medesima.

Art. 24.

L'inserviente comunale autorizzato ad esercitare le funzioni di usciere presso il conciliatore dovrà, prima di assumere l'esercizio di tali funzioni, prestare giuramento e somministrare una cauzione di lire dieci di rendita sul debito pubblico dello Stato.

In caso di morte dell'usciera o di cessazione per altra causa dall'ufficio, lo svincolo della cauzione non potrà aver luogo prima che siano decorsi due mesi dalla cessazione e che la medesima sia annunciata con avviso firmato dal conciliatore ed affisso nell'albo pretorio.

Col detto avviso, tutti coloro che avessero a sperimentare azioni civili contro l'usciera per fatti relativi all'esercizio delle sue funzioni, saranno invitati a far valere le loro ragioni dinanzi all'autorità competente.

Art. 25.

L'usciera del conciliatore deve tenere un'esatto repertorio di tutti gli atti del suo ministero nella forma prescritta dai regolamenti e sotto le pene ivi stabilite giusta l'art. 178 della legge sull'ordinamento giudiziario, e deve notare in calce i diritti percetti.

La regolare tenuta del repertorio è sotto la sorveglianza del conciliatore, il quale deve farselo presentare ogni mese per esaminarlo ed apporvi in fine dell'ultima annotazione il suo visto.

Art. 26.

Le disposizioni degli articoli 84 e 85 del regolamento generale giudiziario sono applicabili agli uscieri del conciliatore.

Art. 27.

L'usciera del conciliatore non può recusare il suo ministero quando ne sia richiesto, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e gli sono applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182, 183 e 184 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli saranno ridotte di due terzi, ed il relativo procedimento avrà luogo innanzi al pretore.

Sono pure applicabili agli uscieri dei conciliatori le disposizioni degli articoli 86, 87, 88 del regolamento generale giudiziario.

Art. 28.

Le cause che anteriormente al 1° gennaio 1893 sono state portate innanzi al pretore, e che per la legge 16 giugno 1892, n. 261, sarebbero di competenza del conciliatore, continueranno ad essere trattate innanzi al pretore, e saranno da sdecidere, purchè s'ia stato stabilito a termini degli articoli 420 e 421 del Codice di procedura civile, l'udienza per qualche atto d'istruzione ovvero per la pronunciazione della sentenza.

In caso diverso la citazione sarà rinnovata innanzi al conciliatore competente a cura della parte più diligente.

Le controversie sull'esecuzione delle dette sentenze saranno decise dal conciliatore, giusta il secondo capoverso dell'art. 13 della citata legge 16 giugno 1892, n. 261.

Art. 29.

Sino a tutto il 31 marzo 1893 i messi comunali, debitamente autorizzati, potranno esercitare le funzioni di usciere presso i conciliatori anche se non abbiano prestato la cauzione di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
BONACCI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, con l'interim delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituito col 1° gennaio 1893 un Ufficio del registro nel comune di Marino (Roma), con giurisdizione sul proprio mandamento, il quale cesserà per conseguenza di far parte del distretto dell'Ufficio del registro di Frascati.

Il Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1892.

UMBERTO.

GRIMALDI.

IL MINISTRO

di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. Decreto del 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3°);

Visto il decreto ministeriale in data 6 luglio 1892, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Pattada, in provincia di Sassari, è stata accertata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 6 luglio 1892, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere a, b, c, del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio Decreto 4 marzo 1888 n. 5252 (serie 3°), sono estese al comune di Pattada, in provincia di Sassari.

Il Prefetto della provincia di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie, nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, alle delegazioni di pubblica sicurezza, alle Tenenze dei reali carabinieri e delle guardie di finanza, ai direttori delle dogane, agli ufficiali forestali, ai capi stazione delle ferrovie ed alle Agenzie locali di navigazione, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 dicembre 1892.

Per il Ministro: N. MIRAGLIA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso.

Si avvertono le Direzioni dei Giornali, Riviste ed Opere periodiche del Regno che il Ministero dei Lavori Pubblici non intende assumere alcun impegno per qualunque invio di pubblicazioni, senza previa ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere quegli esemplari o numeri, che gli potessero per avventura pervenire.

Ciò a scanso di equivoci o malintesi per quelle Direzioni che ritenevano loro dovuto il prezzo di associazione, pel solo fatto di avere spedito al Ministero suddetto il Giornale od altra pubblicazione, o per mancata retrocessione o disdetta.

MINISTERO DEL TESORO

ESAMI DI IDONEITÀ al posto di ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero del Tesoro, indetti con R. D. 3 luglio 1892 e decreti ministeriali 11 luglio e 30 novembre 1892.

Lista di graduatoria, per anzianità di servizio, degli approvati idonei.

(Art. 3 del R. D. 3 luglio 1892 e art. 11 del decreto ministeriale 11 luglio 1892).

1. Arcioni Adriano.
2. Volpugni Giovanni.
3. Bigiani Pio.
4. Frola Tommaso.
5. Mondini Stefano Alessio.
6. Lanza Giuseppe.
7. Tantillo Pietro.
8. Vitelleschi Giovanni.
9. Mancarusu Achille.
10. Nocchi Ugo.
11. Francini Virginio.
12. Radogna Luigi.
13. Sarri Vincenzo.
14. Boglietti Giuseppe.
15. Galli Adolfo.
16. Indrini Giov. Pietro.
17. Guglielmetti Publio.
18. Rapagnetta Camillo.
19. Prot Carlo.
20. Rapa Tito.
21. Quattrocchi Oreste.
22. Felici Scipione.
23. Cappelletti Secondo.
24. Brunori Bruno.
25. Belluomini Eugenio Vittorio.
26. Versani Giulio.
27. Soave Alberto.
28. Falzone Pasquale.
29. Cerella Ettore.
30. D'Apollo Augusto.
31. Ilari Giovanni.
32. Busdraghi Chiarino.
33. Gianna Giuseppe.
34. Zogniotti Giuseppe.
35. Ficini Giuseppe.
36. Bembo Francesco.
37. Focacci Giovanni.

Visto, si rende esecutivo.

Roma, addì 21 dicembre 1892.

Il sotto segretario di Stato
A. FAGIOLI.

La Commissione:

G. PERINI.
C. GALLETTI.
NAYMILLER.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1^a, Sezione 2^a — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO degli Attestati di trascrizione per Marchi e Segni distintivi di fabbrica rilasciati nella prima quindicina del mese di dicembre 1892.

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2464	Ditta Les Fils de Peugeot Frères, a Valentigney (Doubs, Francia).	10 novembre 1892	<p>L'effigie di una mano, che può essere accompagnata dalla denominazione o ragione sociale della Ditta.</p> <p>Questo marchio, già legalmente usato dalla richiedente in Francia per contraddistinguere gli articoli in acciaio ed in ferro di sua fabbricazione, come seghe, pialle, molle, forbici, compassi, ecc. applicandolo mediante punzone od in altro modo opportuno sugli articoli stessi, sarà da essa usato allo stesso modo ed allo stesso scopo in Italia.</p>
2465	Detta.	10 id.	<p>La figura di una testa di cervo, che può essere accompagnata dalle parole <i>acier fondu</i>, ovvero <i>tout acier fondu</i>.</p> <p>Questo marchio, già usato legalmente in Francia dalla richiedente per contraddistinguere gli articoli in acciaio ed in ferro di sua fabbricazione, applicandolo mediante punzone sugli articoli stessi, sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.</p>
2447	Vorkmann H., Direttore della Società Norddeutsche Wollkammerei & Kammgarnspinnerei, a Brema (Germania).	19 ottobre 1892	<p>Etichetta rettangolare, nel centro della quale vedesi un montone r'ito nel mezzo di un quadretto con veduta campestre e attraversato diagonalmente dalle parole: <i>Eingetragene Schutzmarke</i> (Marchio di Fabbrica). A sinistra e a destra del quadretto si vedono altri due quadretti per metà più piccoli del primo, e contenenti ciascuno una specie di scatola cilindrica sulla quale, in quella di sinistra si legge: <i>Adeps lanae — reines — neutrales wollefett-Bremen</i>, su quattro linee; ed in quello di destra si vede nel centro un montone con sopra scritte le parole: <i>Adeps lanae</i>. Nell'alto dell'etichetta, su tre linee si leggono le seguenti parole: <i>Norddeutsche wollekammerei & kammgarnspinnerei — Adeps Lanae — Reines neutrales wollefett</i>. Nei due lati superiori dell'etichetta si vedono due raggiere circolari.</p> <p>Questo marchio sarà dal richiedente usato per contraddistinguere i prodotti della sua fabbricazione, consistenti in grasso estratto di montone, applicandolo sopra imballaggi, casse, bottiglie, casse di latta ecc., destinati a contenere il prodotto.</p>
2467	Ditta Alfonso Pessina, a Monza (Milano).	12 novembre 1892	<p>Due impronte o timbri a contorno circolare; in uno di questi è contenuta la figura di scudo gentilizio sormontato da un elmo medioevale con due lunghe plume svolazzanti, con due pesci uno dei quali, quello inferiore, appare immerso nell'acqua. Nell'altro timbro è contenuta l'iscrizione: <i>Alfonso Pessina — Monza — Tessuti di Cotone</i>, in caratteri maiuscoli da stampa.</p> <p>Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere i tessuti di cotone formanti oggetto di sua fabbricazione e commercio, imprimendolo mediante stampo sulle faccie dei piombini che vengono applicati alle pezze di tessuto, nonché riproducendolo nelle sue parti essenziali sopra etichette, fascie, indirizzi, fatture e altre carte di commercio e sulle casse, pacchi, imballaggi e simili, usati nell'a spedizione dei prodotti.</p>

N. d'ordine del Registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2468	Ditta Les Fils de Peugeot Freres, a Valent'gney (Doubs, Francia).	10 novembre 1892	<p>Emblema di un leone a qualsiasi forma o dimensione caratteristica.</p> <p>Questo marchio, già legalmente usato in Francia dalla richiedente, sarà dalla medesima usato in Italia per contraddistinguere gli articoli di acciaio e ferro, come seghe, pialle, molle, forbici, compassi, ecc., di propria fabbricazione applicandolo col mezzo di punzone o riproducendolo in altra maniera opportuna.</p>
2432	Società Uddeholms Aktiebolag, a Uddeholm (Svezia).	6 settembre 1892	<p>Corona formata da un cerchio ovale ornato da due cordoncini lisci alle due parti inferiore e superiore; il superiore dei quali è inoltre sormontato da un ricamo a guisa del fiori di una corona da marchese. Nella parte centrale del ricamo si vede superiormente un piccolo cerchio doppio al quale è unita una lancetta con la punta rivolta in alto.</p> <p>Questo marchio, già legalmente usato in Svezia dalla richiedente, applicandolo in stampi sopra i pacchi di chiodi da cavallo di propria fabbricazione, che vuol contraddistinguere, sarà dalla medesima usato in Italia allo stesso scopo e nello stesso modo.</p>
2443	Ditta Paolo Pocchini, a Milano	5 ottobre 1892	<p>Etichetta di forma quadrata a fondo colorato, contornata da quattro aste imperniate fra loro. Il centro dell'etichetta rappresenta un gruppo di monti a guisa di piramide, ai piedi del quale vedesi un gruppo di fabbricati con piante di pini. Al disopra di questi si leggono le parole: <i>Igienica Corroborante</i>, e più in alto <i>Bibita</i>. In cima all'etichetta, su di una linea curva, le parole: <i>Balsamo Tirolese</i>. Al disotto della veduta, si vede una specie di timbro nel cui contorno si legge: <i>Balsamo Tirolese — Paolo Pocchini — Milano</i>, e sotto <i>Marca depositata</i>.</p> <p>Questo marchio sarà dalla richiedente usato per contraddistinguere il liquore denominato <i>Balsamo Tirolese</i>, di sua fabbricazione e commercio, applicandolo alle bottiglie e flaconi che contengono il detto prodotto, nonchè riproducendolo in tutto o in parte sulle casse d'imballaggio, scatole, lettere, buste, ecc., riguardanti il prodotto stesso.</p>
2437	Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline, a Parigi.	25 settembre 1892	<p>La parola <i>Aethoxyantipirine</i> riprodotta in qualunque dimensione, colore, forma e genere di carattere.</p> <p>Questo marchio, già usato legalmente in Francia dalla richiedente per contraddistinguere un prodotto chimico da essa denominato <i>Aethoxyantipirine</i>, di sua fabbricazione e commercio, applicandolo e riproducendolo sotto forma di timbro od in altro modo opportuno sulle boccette, sui flaconi, sulle scatole e sugli imballaggi di ogni genere e sulle carte di commercio relative al detto prodotto, sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.</p>
2472	Ditta Christ Schütz, a Vienna	23 novembre 1892	<p>Etichetta cromolitografata per involgere pacchetti di carta da sigarette, formata da due rettangoli e da due listelli. In uno dei rettangoli si legge in alto: <i>Papier la cocarde Française</i>, su tre linee. Segue la coccarda francese nel mezzo del rettangolo fra le parole: <i>marque déposée</i>. In basso sta la leggenda: <i>Produit hygiénique. Qualité supérieure. Distinguer par la médaille d'or Adélaïde — Australie 1887</i>. Il fondo del rettangolo è di color cenerino, la coccarda nel mezzo e le parole <i>la cocarde</i>, sono dei tre colori francesi, bianco, rosso e turchino, le altre iscrizioni sono di colore marrone. Nell'altro rettangolo campeggia la figura di un caporale di fanteria francese che regge la bandiera francese svolazzante e vedesi un gabbione sfasciato con cannone smontato ed una palla da cannone; in alto si legge: <i>La cocarde</i>. In uno dei listelli sono ripetute le parole: <i>la cocarde</i>; nell'altro: <i>100 feuilles</i> a carattere maiuscolo grasso dei tre colori francesi.</p>

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei Marchi e Segni distintivi di fabbrica
2473	Ditta B. Siegfried, a Zofingen (Argovia, Svizzera).	23 novembre 1892	Questo marchio, già usato legalmente dalla richiedente in Austria-Ungheria per contraddistinguere la carta da sigarette di sua fabbricazione, applicandolo ai pacchetti di detta carta, agli imballaggi ed alle carte commerciali, sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2475	Detta.	23 id.	La parola <i>Tolysal</i> . Questo marchio, che può essere di qualunque forma, colore e dimensione, già usato dalla richiedente in Svizzera per contraddistinguere un prodotto farmaceutico di sua preparazione, applicandolo in qualunque modo opportuno o riproducendolo sulle scatole, boccette, flaconi e recipienti in genere contenenti detto prodotto, denominato precisamente Tolysal e sugli imballaggi, sui pacchi ecc., sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.
2471	Bac Charles Guillaume, a Parigi	22 id.	La parola <i>Dulcin</i> riprodotta sotto forma di timbro o etichetta. Questo marchio, già usato legalmente in Svizzera dalla richiedente per contraddistinguere una sostanza dulcificante, denominata Dulcin da impiegarsi nella preparazione di medicinali, prodotti chimici, farmaceutici ed alimentari ecc., applicandolo sotto forma di etichetta o di timbro o in qualunque altro modo opportuno a prescindere dal colore, forma e dimensione di carattere, sarà dalla medesima adoperato in Italia nello stesso modo e allo stesso scopo. Etichetta rettangolare ad angoli troncati, limitata da duplice fletto, in cui sono effigiati due leoni rampanti contrapposti; fra questi vedesi una tabella destinata a ricevere un numero variabile. I leoni con una delle zampe davanti sostengono le iniziali <i>G. B. A. C.</i> , e l'altra si appoggiano a due piccoli stemmi della città di Parigi. In alto dell'etichetta si legge <i>Fabrique G. B.</i> Sotto la tabella leggesi la parola <i>Paris</i> , e sotto questa l'indicazione: <i>100 willets renforcés</i> . Questo marchio, che può essere di qualunque dimensione e colore, già usato legalmente in Francia dal richiedente per contraddistinguere gli occhiali metallici di sua fabbricazione, applicandolo sulle scatole che li contengono, sugli involucri ed imballaggi relativi ecc., sarà da essa usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia.

Roma, addì 16 dicembre 1892.

Il Direttore Capo della 1^a Divisione: G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 221678 e N. 221679 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondenti ai nn. 38738 e 38739 della soppressa Direzione di Napoli), per L. 20 ciascuno e quella n. 673971 di L. 70 al nome: la prima di Cacciotti Anna fu Antonio, domiciliata in Napoli, la seconda di Cacciotti Anna di Angelo, domiciliata in Napoli, la terza di Cacciotti Anna fu Angelo, domiciliata in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cacciotti Anna di Angelo, domiciliata in Napoli, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 novembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè N. 618879 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per L. 150, al nome di Crocco Beatrice di Albino, minore, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Crocco

Maria-Carlotta-Bice di Albino, minore, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per 0/0, cioè: N. 884193 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale per L. 50, al nome di *Fernandez Costanza* fu *Alessandro*, nubile, domiciliata in Livorno e N. 905008 di L. 125, al nome di *Fernandez Costanza* fu *Alessandro*, minore, sotto la tutela di *Nelli Vincenzo* fu *Francesco* domiciliata in Pistoia-Firenze, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Fernandez Iole Costanza* fu *Alessandro* ecc. ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 11 dicembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2^a pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 462811 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale (corrispondente al N. 67511 della soppressa Direzione di Torino), per L. 10, al nome di *Pagano Giuseppe* del vivente *Rignaldo*, ecc. e vincolata, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva intestarsi a *Pagani Giuseppe* di *Rignaldo*, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 dicembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3^a pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 777527 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 40, al nome di *Capo Amalia* fu *Giovanni*, minore sotto l'amministrazione della madre *Francesca d'Agostino* moglie in seconde nozze di *Catalano Raffaele* domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Capo Emilia* fu *Giovanni*, minore sotto l'amministrazione ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla

prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 novembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3^a pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 1,003,819 d'iscrizione sui registri della Direzione Centrale, per lire 200, al nome di *Martinelli Emma* fu *Bartolomeo*, nubile, domiciliata in Como (con annotazione di vincolo per reddito militare),

N. 1,003,818 al nome di *Busatto Pietro* di *Giovanni*, domiciliato in Como (con annotazione di vincolo per matrimonio con *Martinelli Emma*), furono così intestate e vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi:

il N. 1,003,819 a *Martinelli Diamante* fu *Bartolomeo*, nubile, domiciliata in Como (con annotazione ecc.),

vera proprietaria della rendita stessa, e il

N. 1,003,818 vincolarsi per matrimonio di *Martinelli Diamante* col titolare *Busatto*.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 28 novembre 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale dell'Agricoltura

Avviso di concorso ad un posto di professore reggente di 3^a classe nella regia Scuola di viticoltura ed enologia in Catania.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore reggente di 3^a classe, con l'annuo stipendio di L. 2100, nella regia Scuola di viticoltura ed enologia in Catania, per l'insegnamento della fisica o nozioni di meccanica agraria.

La Commissione giudicatrice potrà, ove lo creda necessario per completare il proprio giudizio, chiedere dai concorrenti la prova degli esami.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Ministero di agricoltura non più tardi del 1° febbraio 1893, contenendo la indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate di questi documenti:

- 1° Atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 45° anno di età;
- 2° Stato di famiglia;
- 3° Attestato di buona condotta, rilasciato dai sindaci dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
- 4° Attestato d'immunità penale rilasciato dal tribunale del circondario;
- 5° Certificato medico di buona costituzione fisica;
- 6° Attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;
- 7° Laurea od abilitazione legale allo insegnamento della materia per la quale si concorre, e prospetto degli studi fatti, della carriera percorsa e delle occupazioni avute. Titoli ed opere stampate dimostrandosi la coltura scientifica del candidato.

La domanda ed i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente vidimati.

I documenti n. 2, 3, 4, 5 debbono essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

Sono dispensati dal produrre i documenti segnati ai numeri 3, 4, 6 i concorrenti che siano attualmente insegnanti in un pubblico istituto governativo.

È incompatibile l'ufficio per cui si bandisce il presente concorso con qualsiasi insegnamento in altri Istituti.

In virtù delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 6 giugno 1885 n. 1341, sulle Scuole pratiche e speciali di agricoltura, sono applicabili agli insegnanti delle Scuole medesime l'art. 215 della legge 13 novembre 1859 n. 3725, per l'aumento biennale degli stipendi, e la legge 14 aprile 1864 n. 1731, sulle pensioni civili.

Roma, il 16 dicembre 1892.

Il Direttore generale dell'agricoltura
MIRAGLIA.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 26 dicembre 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima nelle 24 ore precedenti	Minima
Belluno	1/4 coperto	—	0 4	— 7 7
Domodossola	—	—	—	—
Milano	1/4 coperto	—	0 7	— 4 5
Verona	sereno	—	2 1	— 5 1
Venezia	1/4 coperto	legg. mosso	0 2	— 4 8
Torino	1/4 coperto	—	— 1 0	— 4 6
Alessandria	sereno	—	0 3	— 4 1
Parma	1/4 coperto	—	0 3	— 5 6
Modena	1/4 coperto	—	0 0	— 5 8
Genova	1/4 coperto	mosso	2 8	— 0 7
Forlì	3/4 coperto	—	0 4	— 1 5
Pesaro	coperto	agitato	3 1	— 1 6
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	7 8	— 1 0
Firenze	3/4 coperto	—	2 7	— 0 2
Urbino	coperto	—	— 0 8	— 4 6
Ancona	nevica	agitato	5 0	— 1 2
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	4 5	— 0 5
Perugia	coperto	—	0 8	— 1 2
Camerino	nevica	—	— 2 0	— 3 5
Chieti	nevica	—	2 0	— 6 3
Aquila	coperto	—	1 0	— 1 1
Roma	coperto	—	7 4	— 4 2
Agnone	coperto	—	1 0	— 1 6
Foggia	—	—	—	—
Bari	coperto	calmo	6 9	— 4 4
Napoli	coperto	legg. mosso	7 9	— 4 5
Potenza	nevica	—	1 8	— 0 3
Lecce	coperto	—	11 0	— 8 3
Cosenza	piovoso	—	8 0	— 3 6
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	13 0	— 7 2
Reggio Calabria	1/2 coperto	calmo	15 8	— 11 0
Palermo	1/2 coperto	legg. mosso	15 2	— 7 7
Catania	1/4 coperto	calmo	14 9	— 8 9
Caltanissetta	coperto	—	12 3	— 6 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	18 0	— 11 2

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 26 dicembre 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodi 754,1

Umidità relativa a mezzodi —
 Vento a mezzodi Nord.
 Cielo coperto.
 Termometro centigrade { Massimo 7°,4.
 { Minimo 4°,2.

Pioggia in 24 ore: mm. 2.5.

Li 26 dicembre 1892.

In Europa pressione abbastanza elevata sull'Ungheria ed all'orientale della Russia, depressione intorno alla Sardegna Mosca 769, Zurigo 762, Sardegna 753.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 4 mm. sulla penisola salentina, poco altrove; piogge al Sud, nevicate sull'Appennino centrale; venti freschi ad abbastanza forti settentrionali e brinate e gelate al Nord e Centro.

Stamane: cielo poco nuvoloso o sereno al Nord, nevosio a Camerino, Chieti e Potenza, nuvoloso a coperto altrove, venti freschi specialmente settentrionali.

Barometro a 760 millimetri al Nord, a 754 a Lecce, a 753 a Cagliari.

Mare qua e là mosso o agitato lungo la costa adriatica e ionica.

Probabilità: venti freschi del primo quadrante sull'Italia superiore, varli al Sud; cielo nuvoloso con piogge o nevicate, mare mosso o agitato.

PARTE NON UFFICIALE
TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 26. — Sono giunte ulteriori parziali notizie intorno ai prodotti delle colture sperimentali impiantate nella Colonia Eritrea per conto del Governo, dall'onorevole deputato Franchetti.

Nel podere sperimentale di Asmara il frumento marzuolo bolognese ha reso quintali 26 e mezzo per ettaro.

Il frumento marzuolo siciliano ha reso 18 quintali per ettaro.

Il frumento realforte ha reso 20 quintali, ed il frumento cimiglia 21 quintali per ettaro.

Le fave invernali hanno reso quintali 28 e mezzo, e le fave grosse, quintali 25 e mezzo per ettaro.

Mancano ancora notizie sul prodotto di varie altre colture del podere di Asmara, e di tutte le colture dei poderi di Godofelassi e di Gura.

COSTANTINOPOLI, 26. — La ratifica del Sultano per la Convenzione sanitaria di Veaczia è accompagnata dalla riserva che rimangono integri i poteri e gli ordinamenti dell'amministrazione sanitaria dell'impero.

Nou è dubbio che tutte le potenze accetteranno questa riserva, già implicitamente ammessa a Venezia.

PARIGI, 26. — Dopo l'apertura, la Borsa divenne debole in seguito al rinnovarsi delle voci, che sembrano prendere consistenza, delle dimissioni del signor Freycinet da ministro della guerra.

BERNA, 26. — Regna grande irritazione in seguito al rigetto da parte della Camera francese, della Convenzione franco svizzera.

La maggior parte dei giornali di Berna, di Ginevra e di Zurigo chiedono che i consumatori adottino il principio di nulla comprare in Francia e comprino invece i prodotti della Germania e dell'Italia.

Il Consiglio federale non prese ancora alcuna decisione, attendendo i risultati del colloquio fra il presidente del Consiglio; Ribot, ed il ministro svizzero a Parigi, Lardy.

Il Consiglio si riunirà domani. Si crede che applicherà alla Francia la tariffa generale svizzera a decorrere dal 1° gennaio 1893, con forti inasprimenti sugli oggetti di lusso.

Il governo crede ancora che la Francia acconsentirà ad accordare la sua tariffa minima alla Svizzera, purchè questa non inasprisca la sua tariffa generale.

Listino Ufficiale della Borsa di Commercio di Roma del di 26 dicembre 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore		PREZZI				Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
		nom.	vert.	IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE			
				Fine corrente	Fine prossimo	Cor. M.			
RENDITA 5 0/0 { 1.a grida 2.a grida detta (piccolo taglio) detta 3 0/0 { 1.a grida 2.a grida	1 luglio 92 1 ottob. 92			96,57 1/2 90 92 1/2	96 90	96,85			
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0 Prestito R. Blount 5 0/0 Rothschild.	1 dicem. 92							102 100 80 103 65	Ex coup. L. 2,17
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 luglio 92	500	500					435	
> 4 0/0 1.a Emissione	1 ottob. 92	500	500					430	
> 4 0/0 2.a a 8.a Emissione		500	500					497	
> Comune di Trapani 5 0/0	1 giugno 92	500	500					490	
> Cred. Fond. Banco S. Spirito	1 ottob. 92	500	500					423	
> Banca Nazionale 4 0/0		500	500						
> Banca Nazionale 4 1/2 0/0		500	500	46,50	496 10				
> Banco di Sicilia		500	500						
> Napoli		500	500						
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 92	500	500					559	
> Mediterranee stampigliate		500	500					540	
> Saale (Preferenza)	1 luglio 91	250	250						
> Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2.a R. della Sicilia	1 aprile 92	500	500						
> 1 luglio 91		500	500						
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750					1255	
> Romana	1 luglio 92	1000	1000					665	
> Generale di Roma		300	300			340 30 1/2 38 37 35 31	1/2 31	370	
> Tiberina	1 genn. 90	500	300					30	
> Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500			490		485	
> nuove liberate		500	500						
Soc. di Credito Mobil. Italiano (an. (nuove))	1 luglio 92	500	400			106 05 1/2 03 1/2 03			
> di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500						
> Romana per l'Illum. a Gaz.	15 ottob. 92	500	500			875 874 870			
> Acqua Marcia	1 luglio 92	500	500					1135	
> Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500			378 77 76 75 1/2 75	72 70 68 67 66 65		
> Immobiliare	1 luglio 92	500	500			130 128 1/2 128		145	
> del Molini e Magaz. Generali	1 genn. 89	250	250					280	
> Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100						
> Generale per l'Illuminazione	1 genn. 89	500	500						
> Anonima Tramway Omnibus	1 genn. 89	150	150			177			
> Fondiaria Italiana	1 ottob. 90	250	250						
> della Min. e Fond. Antimonio		250	250						
> dei Materiali laterizi		250	250						
> Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500					324	
> Metallurgica Italiana	1 genn. 92	500	500					190	
> della Piccola Borsa di Roma	1 genn. 92	250	250					201	
> Caoutchouc	1 genn. 90	200	200					35	
> An. Piemontese di elettricità	1 genn. 91	250	250					250	
> Risanamento di Napoli	1 luglio 92	250	250			143		250	
> di Credito e d'ind. Edilizia		250	250					80	
Azioni Soc. Assicurazioni.									
Az. Fondiaria Incendi	1 genn. 90	100	100					230	
> Fondiaria Vita	1 genn. 91	250	125						
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 92	500	500					294	
> Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 genn. 91	1000	1000					464	
> Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500					420	
Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500					170	
> 4 0/0		250	250					500	
> Acqua Marcia		500	500						
> SS. FF. Meridionali		500	500						
> FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500						
> FF. Sardie nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500						
> FF. Paler. Ma. Tra. I.S. (oro)		300	300						
> FF. Second. della Sardegna	1 luglio 92	500	500						
> FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)		250	250						
Buoni Meridionali 5 0/0		500	500						
Titoli : Quotazione Speciale.									
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25						

Sconto	C A M B I		Prezzi: tutti	Nomid.	PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE NOVEMBRE 1892.					
					Rendita 5 0/0	Az. Banca Tiberina	Az. Soc. Navig. Gen. Italiana			
1/4	Francia	90 giorni		103 17 1/2	97 10	34	335			
3	Parigi	Cheques		103 85	59	510	200			
	Londra	90 giorni		25 91	103	500	26			
		60 giorni		26 10	430	528	40			
	Visuna-Trieste	Cheques			457	925	250			
	Germania	Cheques			492	1210	162			
					494	415	250			
					684	285	162			
					494	183	250			
					684	165	80			
					540	160	130			
					1350	160	420			
					1020	240	170			
					356	240	294			
					390	205	244			

Risposta dei premi	29 dicembre
Prezzi di compensazione	30
Compensazione	31
Liquidazione	31

Sconto di Banca 5 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: ADOLFO CAVACEPPI
Il Deputato di Borsa: TOMMASO KEY.